

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5302 del 15/11/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 Ditta LATTERIA SOCIALE ASTA FEBBIO CERVAROLO Sca Villa Minozzo
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5448 del 14/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.4794/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"LATTERIA SOCIALE ASTA-FEBBIO-CERVAROLO Sca"** - **Villa Minozzo**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"LATTERIA SOCIALE ASTA-FEBBIO-CERVAROLO Sca"** avente sede legale in comune di **Villa Minozzo – Via Case Balocchi n.83/A** - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di **lavorazione latte per la produzione di formaggio e ricotta** ubicato in comune di **Villa Minozzo – Via Case Balocchi n.83/A** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita da ARPAE al prot.PG/18795 del 5/02/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 13/02/2019 con lettera PG/23644, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto Reggio Emilia – Sede di Castelnovo né Monti con atto PG/27346 del 19/02/2019;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Villa Minozzo con atto PG/115126 del 22/07/2019;
- il nulla osta del Comune di Villa Minozzo in data 22/07/2019 al PG/115126, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui industriali in pubblica fognatura. Tale atto è stato redatto sulla base del parere di IRETI Spa prot. RT008282-2019-P del 30/05/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**LATTERIA SOCIALE ASTA-FEBBIO-CERVAROLO Sca**" ubicato nel comune di **Villa Minozzo – Via Case Balocchi n.83/A** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**LATTERIA SOCIALE ASTA-FEBBIO-CERVAROLO Sca**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **lavorazione latte per la produzione di formaggio e ricotta** nell'impianto ubicato in Comune di **Villa Minozzo – Via Case Balocchi n.83/A** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – GENERATORE DI VAPORE AD OLIO COMBUSTIBILE DA 698 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **7 Gennaio 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **14 Gennaio 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE AD OLIO COMBUSTIBILE DA 698 KW	1200	8	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 500 < 1700	(1)

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel generatore di vapore E1 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PG/18795 del 5/02/2019;

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Oggetto del presente allegato è lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue industriali.

Le acque reflue vengono raccolte in una vasca di accumulo di 15 mq dotata di pompa con galleggiante che fa defluire l'acqua 20 litri/minuto fino allo svuotamento nella pubblica fognatura.

Recapitano nel medesimo punto di scarico anche le acque reflue domestiche provenienti dal locale wc/spogliatoio.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1.460 m³**.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di siero, latticello, grassi e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia, e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di

guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.

12. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dal monitoraggio acustico per la verifica del rispetto dei limiti di immissione allegato redatto e firmato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, risulta che:

- l'azienda è collocata in un'area riconducibile alla classe V del DPCM 14/11/97 al confine con un'area di classe III;
- non sono presenti nei dintorni ricettori sensibili potenzialmente disturbati dalle attività;
- l'attività svolta rispetta il limite assoluto di immissione diurno della classe V presso i punti di misura posti al confine;
- l'attività svolta rispetta il limite di classe III presso le aree a confine.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.